SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 maggio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 83

Osservatorio astronomico di Trieste

DECRETO DIRETTORIALE 3 maggio 1994.

Approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Osservatorio.

94A3482

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 11:

CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche - S.p.a.: Obbligazioni dell'incorporato Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità - ICIPU: **8%** serie ordinaria ventennale; **9%** serie ordinaria ventennale; **10%** serie ordinaria ventennale; **13%** serie ordinaria quindicennale, sorteggiate il 16 maggio 1994.

94A3459

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1994.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1992, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991 n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Grazzanise (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Natale Argirò, dal dott. Donato Sorbo e dal dott. Francesco Provolo;

Visto il proprio decreto, in data 2 novembre 1993, con il quale il dott. Massimo Mastroianni è stato nominato componente della commissione straordinaria in sostituzione del dott. Donato Sorbo presso il comune di Grazzanise;

Considerato che in sostituzione del dott. Massimo Mastroianni, impossibilitato a proseguire nell'incarico, il prefetto di Caserta ha nominato il dott. Donato Sorbo, con decorrenza 1° gennaio 1994;

Ritenuto che occorre procedere alla convalida della sostituzione del dott. Massimo Mastroianni con il dott. Donato Sorbo, quale componente della commissione straordinaria presso il comune citato;

Considerato, altresì, che il dott. Donato Sorbo non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1994;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del dott. Massimo Mastroianni è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Grazzanise (Caserta) il dott. Donato Sorbo, a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Art. 2.

Il geom. Andrea Castaldo è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Grazzanise (Caserta), in sostituzione del dott. Donato Sorbo.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 173

94A3603

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1994.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1992, registrato alla Corte dei conti in data 31 gennaio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Grazzanise (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno *ad interim*, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Grazzanise (Caserta), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 201

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Grazzanise (Caserta) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 settembre 1992, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Caserta con relazione in data 9 aprile 1994, che la radicata situazione di illegalità che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di Grazzanise ed il degrado ambientale e culturale, che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del paese sono di ostacolo all'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale

Invero, sulla base di accertamenti svolti dai competenti organi, sono emersi aspetti tali da far ritenere che i vecchi gruppi di potere che da sempre hanno costituito il veicolo per infiltrazioni di carattere criminale nella vita dell'ente si stiano attivamente predisponendo, sulla base del condizionamento elettorale, a riconquistare il predominio sul territorio del comune di Grazzanise

Tali sodalizi hanno ispirato e favorito l'attuazione di uno strisciante ostruzionismo mirato a rallentare l'opera di risanamento amministrativo posta in essere dall'amministrazione straordinaria.

È significativa, in proposito, la vicenda relativa all'adozione del piano regolatore generale, che, nonostante l'impiego, la stessa commissione straordinaria non è riuscita ancora a portare a definizione a causa di una innumerevole serie di ritardi che ne hanno ostacolato l'iter Dalla inesistenza del primario strumento urbanistico derivano una serie di disservizi che gravano pesantemente sulla cittadinanza Ne è esempio, tra gli altri, la mancata realizzazione del cimitero, per cui la popolazione di Grazzanise è costretta a servizi di quello del vicino comune di Santa Maria La Fossa, peraltro non più adeguato alle esigenze di entrambi i comuni.

È, pertanto, tangibile il rischio che, alla scadenza della gestione straordinaria, la definitiva adozione del suddetto strumento urbanistico venga nuovamente ed illimitatamente procrastinata nel tempo, con i prevedibili disastri urbanistici e la vanificazione dell'opera di ripresa e risanamento della vita democratica dell'ente

Numerosi e rilevanti sono stati i risultati conseguiti dalla commissione per ottenere gli strumenti finanziari con i quali ristrutturare servizi essenziali, finora del tutto approssimativi, come l'impianto di pubblica illuminazione, la rete idrica e fognante Occorre ora procedere alla realizzazione di tali opere di primario interesse

Essendo emerso, da approfondite analisi svolte dagli organi competenti, che le aspettative di legalità e trasparenza nella popolazione, nonché la volontà di rinnovamento e partecipazione, non sono ancora consolidate nelle coscienze dei cittadini, per la latente, ma pur condizionante pressione della criminalità organizzata, e fondato il timore che, per la realizzazione delle citate importanti opere pubbliche, si ristabilisca quell'intreccio tra malavita locale, tessuto sociale e forze politiche, che lo scioglimento del consiglio comunale di Grazzanise ha decisamente reciso

L'analisi della realtà locale richiede, per il conseguimento dell'obiettivo di riorganizzazione e risanamento dell'amministrazione di Grazzanise, un maggior lasso di tempo per far emergere la parte sana della comunità, che sia in grado di esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Grazzanise e il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività e la fattiva incidenza sulla tutela degli interessi primari, nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla persistenza dell'influenza criminale, rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n 108, vista la citata relazione del prefetto di Caserta, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Grazzanise (Caserta) per il periodo di sei mesi.

Roma, 20 aprile 1994

Il Ministro dell'interno CIAMPI

94A3571

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1994.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Lusciano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti in data 21 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Lusciano (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno *ad interim*, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Lusciano (Caserta), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 200

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lusciano (Caserta) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 1992, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Caserta con relazione in data 9 aprile 1994, che la radicata situazione di illegalità che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di Lusciano ed il degrado ambientale e culturale che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del paese sono di ostacolo all'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

In particolare, nell'approssimarsi della conclusione della gestione commissariale, sono stati rilevati solo tenui segnali di risveglio della dialettica politico-sociale, in contrasto palese con la cultura di mafia, ed una limitata base di consenso e partecipazione alla ripresa della vita amministrativa ed al suo ordinato svolgimento.

L'analisi degli approfonditi elementi di valutazione forniti dalla commissione straordinaria incaricata della gestione dell'ente mettono in luce come il crescente consenso popolare per l'attività svolta dall'amministrazione straordinaria sia comunque condizionato dal perdurare di fenomeni malavitosi nel territorio comunale.

È significativo, in proposito, che al di là dei fatti giornalieri di microcriminalità, la cittadinanza è fortemente influenzata dalla presenza di esponenti appartenenti alla criminalità organizzata, ben radicata nella realtà locale.

Risulta, in particolare, che nel predetto comune, negli ultimi mesi, sono stati registrati un numero impressionante di fatti criminali, quali gli efferati omicidi di alcuni pericolosi pregiudicati; ma il dato più significativo è la soggezione della popolazione alla violenza criminale come e stato possibile rilevare in occasione dei funerali di Ciro Mercede, quanto gli esercizi commerciali osservarono la chiusura in rispetto del cognato del braccio destro del capo zona Francesco Pezzella.

Va, inoltre, ricordato che in Lusciano sono stati recentemente arrestati due tra i più pericolosi latitanti quali Bidognetti Francesco e D'Alessandro Salvatore, che scegliendo Lusciano quale rifugio hanno evidentemente potuto contare su una consolidata e ramificata rete di connivenze.

È, inoltre, da evidenziare che l'attività di amministrazione straordinaria è stata volta in una prima fase al contenimento della spesa pubblica ed al risanamento del bilancio comunale, realizzando un'azione per sua stessa natura priva di rilevanza esterna; solo successivamente ha potuto attivare una programmazione dimostrativa di utili e concreti risultati, che potranno manifestarsi a cominciare dal secondo semestre dell'anno in corso, quali, ad esempio, il completamento della scuola elementare e dell impianto sportivo, il rifacimento della rete viaria interna e della pubblica illuminazione, la realizzazione di loculi cimiteriali, la ristrutturazione della sede municipale ed il completamento della meccanizzazione degli uffici comunali.

Essendo emerso, da approfondite analisi svolte dagli organi competenti, che le aspettative di legalità e trasparenza nella popolazione, nonché la volontà di rinnovamento e partecipazione, non sono ancora consolidate nelle coscienze dei cittadini, per la latente ma pur condizionante pressione della criminalità organizzata, è fondato il timore che, per la realizzazione delle citate importanti opere pubbliche, si ristabilisca quell'intreccio tra malavita locale, tessuto sociale e forze politiche, che lo scioglimento del consiglio comunale di Lusciano ha decisamente reciso.

L'analisi della realtà locale richiede, per il conseguimento dell'obiettivo di riorganizzazione e risanamento dell'amministrazione di Lusciano, un maggior lasso di tempo per far emergere la parte sana della comunità, che sia in grado di esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Lusciano e il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività e la fattiva incidenza sulla tutela degli interessi finanziari, nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso. La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, vista la citata relazione del prefetto di Caserta, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Lusciano (Caserta) per il periodo di sei mesi.

Roma, 20 aprile 1994

Il Ministro dell'interno: CIAMPI

94A3570

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1994.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Villa di Briano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 1992, registrato dalla Corte dei conti in data 21 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Villa di Briano (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno *ad interim*, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Villa di Briano (Caserta), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 202

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Villa di Briano (Caserta) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 ottobre 1992, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Caserta con relazione in data 9 aprile 1994 che la radicata situazione di illegalità che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di Villa di Briano ed il degrado ambientale e culturale che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del paese sono di ostacolo all'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

Invero, sulla base degli accertamenti svolti dai competenti organi, sono emersi aspetti tali da far ritenere che le organizzazioni camorristiche, che nel comprensorio di Villa di Briano hanno rivestito tradizionalmente un ruolo di preminenza, risultano ancora attive, in grado di controllare talune attività economiche e di rinnovare, almeno in parte, le connivenze di carattere politico già evidenziatesi in precedenza.

In particolare, risulta che nelle prossime consultazioni amministrative dovrebbe capeggiare una lista civica un noto pregiudicato per associazione a delinquere di stampo camorristico, nella quale dovrebbero, altresì, candidarsi altri personaggi con pregiudizi penali, ritenuti legati alla criminalità organizzata e già risultati eletti in occasione delle ultime elezioni del 7 giugno 1992.

Emblematiche del clima di intimidazione tuttora diffuso nel comune di Villa di Briano sono le manifestazioni di protesta, fomentate dalle locali organizzazioni camorristiche, contro l'operato della commissione straordinaria per aver predisposto gli atti per la riscossione di tributi, mai pagati in precedenza.

In questa realtà locale, caratterizzata da un forte degrado ambientale e culturale, teatro di due omicidi di camorra a distanza di una settimana nel solo mese di marzo del corrente anno, la gestione commissariale ha avviato molte iniziative, di strategica importanza, se portate a termine, per la ripresa della vita democratica dell'ente e della comunità sociale.

Essendo emerso, da approfondite analisi svolte dagli organi competenti, che le aspettative di legalità e trasparenza nella popolazione, nonché la volontà di rinnovamento e partecipazione, non sono ancora consolidate nelle coscienze dei cittadini, per la latente ma pur condizionante pressione della criminalità organizzata, è fondato il timore che, per la realizzazione delle citate importanti iniziative, si ristabilisca quell'intreccio tra malavita locale, tessuto sociale e forze politiche, che lo scioglimento del consiglio comunale di Villa di Briano ha decisamente reciso.

L'analisi della realtà locale richiede, per il conseguimento dell'obiettivo di riorganizzazione e risanamento dell'amministrazione di Villa di Briano, un maggior lasso di tempo per far emergere la parte sana della comunità, che sia in grado di esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Villa di Briano e il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività e la fattiva incidenza sulla tutela degli interessi primari nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla persistenza dell'influenza criminale, rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, vista la citata relazione del prefetto di Caserta, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Villa di Briano (Caserta) per il periodo di sei mesi.

Roma, 20 aprile 1994

Il Ministro dell'interno: CIAMPI

94A3572

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1994.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Cesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 27 agosto 1992, registrato dalla Corte dei conti in data 25 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Cesa (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno *ad interim*, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Cesa (Caserta), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 203

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cesa (Caserta) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 agosto 1992, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Caserta con relazione in data 9 aprile 1994, che la radicata situazione di illegalità che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di Cesa ed il degrado ambientale e culturale, che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del paese, sono di ostacolo all'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

È emerso che i sodalizi criminali che hanno condizionato l'attività della disciolta amministrazione comunale, si stanno attivando per ripristinare la propria influenza sull'ente, in vista delle prossime consultazioni elettorali. Avvalendosi del consenso di parte della popolazione che ancora non ha reciso i propri legami con la criminalità, i vecchi gruppi di potere indirizzerebbero il serbatoio di voti di cui dispongono su candidati che si rendono disponibili a perseguire interessi illeciti Tra l'altro, è ragionevole supporre che tali gruppi possano contare su appoggi e sostegni da parte degli stessi dipendenti comunali. Al tentativo di riproporre vecchi metodi di gestione nel comune di Cesa, concorrono i gruppi camorristici del clan, Canterino e del clan dei «Mussoni», in conflitto tra loro.

È significativo, in proposito, l'attentato compiuto ai danni di Nicola Canterino, elemento di vertice del citato clan, presumibilmente ordito dal gruppo criminale rivale.

Chiari segnali di insofferenza nei confronti della commissione straordinaria testimoniano, altresì, la resistenza al difficile processo di rinnovamento e bonifica nell'amministrazione di Cesa, avviato dagli organi rappresentativi dello Stato

Con l'azione di recupero svolta, consistente, tra l'altro, nel ripianamento della situazione debitoria dell'ente, nella previsione e realizzazione di opere pubbliche di assoluta e primaria necessità, quali le scuole, il cimitero, la rete fognaria e stradale, la pubblica illuminazione, nell'assegnazione di alloggi per i terremotati e nella pianificazione del territorio con la predisposizione di un nuovo piano regolatore, sono state poste le basi per la futura e corretta amministrazione del comune.

Tuttavia, pur essendo numerosi e rilevanti i risultati ottenuti, alcune delle procedure non si sono ancora definite, richiedendosi maggior lasso di tempo per il completamento delle medesime.

Essendo emerso, da approfondite analisi svolte dagli organi competenti, che le aspettative di legalità e trasparenza nella popolazione, nonché la volontà di rinnovamento e partecipazione, non sono ancora consolidate nelle coscienze dei cittadini, per la latente ma pur condizionante pressione della criminalità organizzata, è fondato il timore che, per la realizzazione delle citate importanti opere pubbliche, si ristabilisca quell'intreccio tra malavita locale, tessuto sociale e forze politiche, che lo scioglimento del consiglio comunale di Cesa ha decisamente reciso

L'analisi della realtà locale richiede, per il conseguimento dell'obiettivo di riorganizzazione e risanamento dell'amministrazione di Cesa, un maggior lasso di tempo per far emergere la parte sana della comunità, che sia in grado di esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Cesa e il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività e la fattiva incidenza sulla tutela degli interessi primari nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla persistenza dell'influenza criminale, rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n 108, vista la citata relazione del prefetto di Caserta, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Cesa (Caserta) per il periodo di sei mesi

Roma, 20 aprile 1994

Il Ministro dell'interno CIAMPI

94A3573

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1994.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria La Fossa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 26 ottobre 1992, registrato dalla Corte dei conti in data 21 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria La Fossa (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno *ad interim*, la cui relazione e allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria La Fossa (Caserta), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n 204

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Santa Maria La Fossa (Caserta) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 ottobre 1992, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Caserta con relazione in data 9 aprile 1994, che la radicata situazione di illegalità che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di Santa Maria La Fossa ed il degrado ambientale e culturale che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del paese, hanno ostacolato l'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, già assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

Invero, sulla base di accertamenti svolti dai competenti organi, si ritiene che esponenti dei locali sodalizi criminali si stiano organizzando al fine di riconquistare, influenzando le prossime consultazioni elettorali, il predominio sul territorio del comune di S. Maria La Fossa.

Nonostante la resistenza e la diffidenza incontrata nell'espletamento della propria azione, la commissione straordinaria ha posto in essere una serie di atti tesi a ricondurre l'ente nella logica di corretta amministrazione, con ciò recuperando la fiducia di parte della comunità locale e restituendo alla popolazione il senso di legalità e trasparenza nella gestione della cosa pubblica Si inseriscono nell'insieme degli interventi di risanamento attuati dalla commissione sia la chiusura di alcuni cementifici dotati di impianti abusivi, gestiti da personaggi appartenenti a clan camorristici locali, sia il miglioramento tangibile della situazione finanziaria del comune, che ha consentito di evitare il dissesto finanziario dell'ente

Purtuttavia, l'analisi della realtà locale richiede, per il conseguimento dell'obiettivo di riorganizzazione e risanamento dell'amministrazione di S Maria La Fossa, un maggior lasso di tempo per far emergere la parte sana della comunità, che sia in grado esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Santa Maria La Fossa e il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività e la fattiva incidenza sulla tutela degli interessi primari nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso.

La valutazione della situazione, in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale, rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n 108, vista la citata relazione del prefetto di Caserta, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria La Fossa (Caserta) per il periodo di sei mesi.

Roma, 20 aprile 1994

Il Ministro dell'interno CIAMPI

94A3574

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1994.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1992, registrato dalla Corte dei conti in data 21 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno *ad interim*, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 205

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Ferdinando (Reggio Calabria) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 maggio 1992, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Reggio Calabria con relazione in data 14 aprile 1994, che la radicata situazione di illegalità che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di San Ferdinando ed il degrado ambientale e culturale che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del paese sono di ostacolo all'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

Invero, sulla base degli accertamenti svolti dai competenti organi, è emersa la sussistenza di condizioni tali da determinare un possibile inquinamento dello svolgimento delle prossime consultazioni elettorali, con il conseguente insediamento di organi di gestione disponibili a perseguire interessi illeciti, sia personali che di gruppo, attraverso collusioni, ingerenze e connivenze con la criminalità organizzata.

Significativo è, in proposito, il recente coinvolgimento di funzionari in procedimenti penali per interesse privato in atti di ufficio e truffa aggravata nonché di sindaci ed assessori in carica sin dal 1981, ritenuti responsabili di omissioni di atti d'ufficio.

In altre indagini in corso, sono interessati amministratori e funzionari in carica dal 1981 al 1990, nonché imprenditori, tutti a vario titolo ritenuti responsabili di associazione a delinquere di stampo mafioso, finalizzata all'accaparramento di appalti comunali, nonché di altri reati contro la pubblica amministrazione.

In palese e diffuso atteggiamento di dispregio della cosa pubblica emerge anche dall'analisi dei tipi di reati perpetrati, buona parte, infatti, dei furti e dei danneggiamenti risultano effettuati in danno di strutture comunali.

Essendo emerso, da approfondite analisi svolte dagli organi competenti, che le aspettative di legalità e trasparenza nella popolazione, nonché la volontà di rinnovamento e partecipazione, non sono ancora consolidate nelle coscienze dei cittadini, per la latente ma pur condizionante ingerenza della criminalità organizzata, è fondato il timore che, nell'immediato, possa ristabilirsi quell'intreccio tra malavita locale, tessuto sociale e forze politiche, che lo scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando ha decisamente reciso

L'analisi della realtà locale richiede, per il conseguimento dell'obiettivo di riorganizzazione e risanamento dell'amministrazione di San Ferdinando, un maggior lasso di tempo per far emergere la parte sana della comunità che sia in grado di esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di San Ferdinando e il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività e la fattiva incidenza sulla tutela degli interessi finanziari, nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso. La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108 e vista la citata relazione del prefetto di Reggio Calabria, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando (Reggio Calabria) per il periodo di sei mesi.

Roma, 20 aprile 1994

Il Ministro dell'interno CIAMPI

94A3575

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Zoppola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Zoppola (Pordenone) ed il sindaco nella persona del signor Antonio Ius;

Considerato che, in data 11 marzo 1994, il sindaco ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse son divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 37-*bis*, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis*, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Zoppola (Pordenone) è sciolto.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Zoppola (Pordenone) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco, nella persona del sig. Antonio Ius.

Il citato amministratore e l'intera giunta, i cui quattro componenti rivestono anche la carica di consiglieri comunali, hanno rassegnato, in data 11 marzo 1994 le dimissioni dalle rispettive cariche.

Le dimissioni del sindaco, decorsi i 20 giogni dalla data di presentazione al consiglio comunale, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

In data 7 aprile 1994, altresì, il comitato regionale territoriale di controllo di Pordenone ha nominato un commissario *ad acta* per l'approvazione del bilancio di previsione per il 1994, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, in sostituzione del consiglio comunale inadempiente.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81 e dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dall'art. 21 della citata legge n. 81/93, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento del citato consiglio comunale.

Il prefetto di Pordenone, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del TULCP 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio nella persona del dott. Rocco De Amicis, conferendogli i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Zoppola (Pordenone).

Roma, 29 aprile 1994

Il Ministro dell'interno: CIAMPI

94A3576

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 15 aprile 1994.

Contrassegno di cui dovranno essere muniti i veicoli delle associazioni di volontariato ai fini dell'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

Visto l'art. 373, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1993, n. 575;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale, previsto dall'art. 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche, i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro dovranno essere muniti di un contrassegno conforme a quello previsto nella figura allegata al presente decreto e che dovrà essere esposto in modo visibile nella parte anteriore del veicolo.

Tale contrassegno dovrà recare impresso nella parte superiore l'anno di validità e nella parte inferiore la targa del veicolo e sarà prodotto a cura delle associazioni medesime.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1994

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
COSTA

Il Ministro dei lavori pubblici
MERLONI
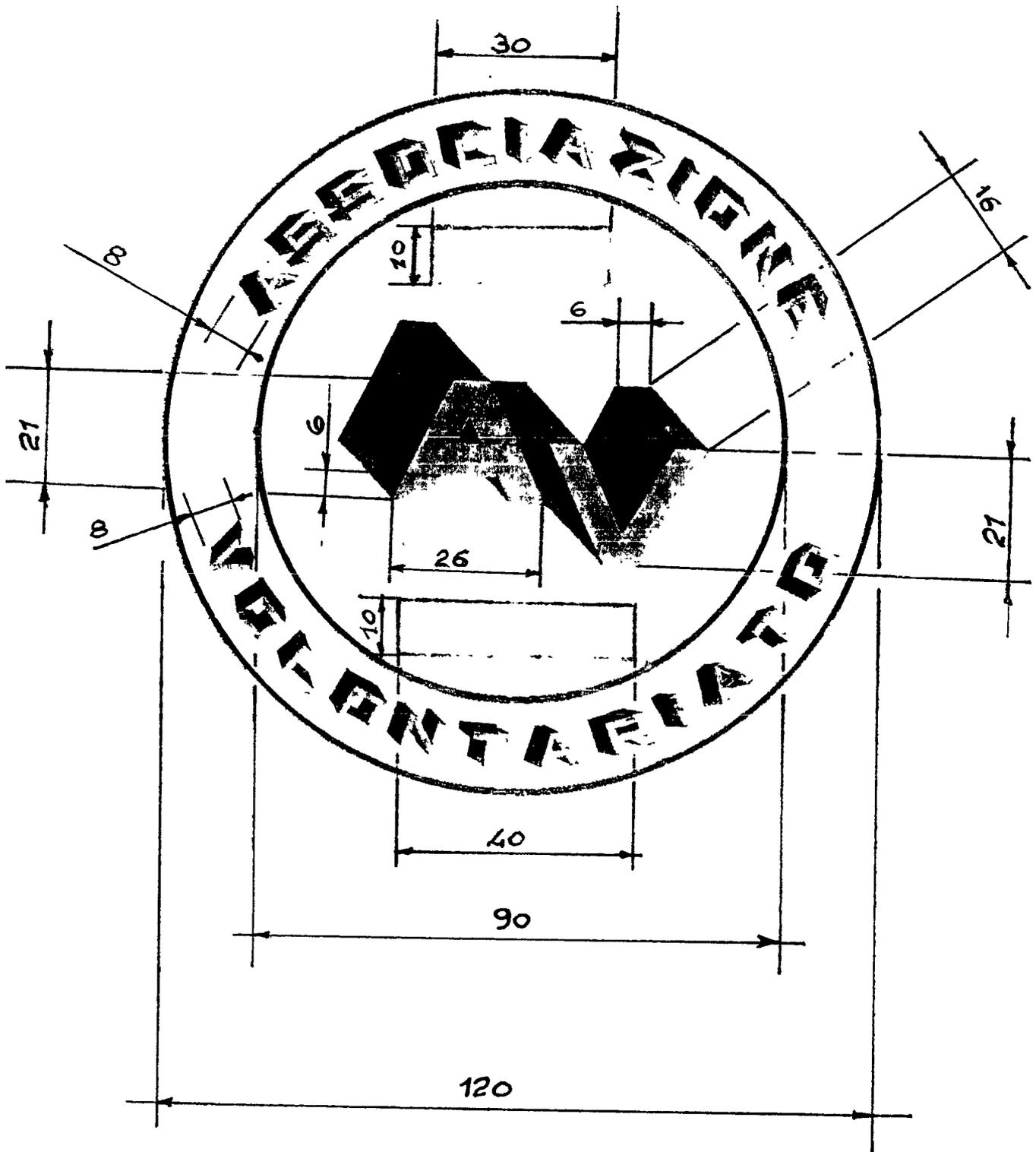
Le misure indicate sono espresse in millimetri.

94A2857

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 29 aprile 1994.

Decorrenza nell'anno scolastico 1995-96 dei nuovi orari e programmi nel biennio degli istituti tecnici industriali.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto in data 9 marzo 1994, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1994, registro n. 1, foglio n. 22, tuttora in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale sono sostituiti, a partire dall'anno scolastico 1994-95, gli orari e i programmi di insegnamento vigenti nel biennio degli istituti tecnici industriali e nei successivi trienni ad indirizzi per l'elettronica industriale, per l'elettrotecnica, per le telecomunicazioni e per la meccanica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222;

Considerato che il periodo occorso per portare a conclusione il complesso iter di perfezionamento del decreto di cui sopra, del quale peraltro non è ancora intervenuta la pubblicazione, non consente di disporre degli ulteriori tempi tecnici necessari per una tempestiva ed adeguata attuazione dell'insieme dei restanti adempimenti formali nonché delle altre attività conseguenti, tra le quali assume particolare rilievo quella concernente l'aggiornamento del personale scolastico interessato;

Ritenuto pertanto, al fine di evitare che la situazione come sopra individuata possa compromettere il necessario livello qualitativo delle innovazioni introdotte, di dover procedere con maggiore gradualità alla attuazione delle modifiche apportate;

Ritenuto che il settore per il quale si appalesa più opportuno il differimento degli interventi innovativi sia quello del biennio degli istituti tecnici industriali, sul quale incidono in termini di maggiore rilevanza le iniziative da completare a sostegno dell'innovazione;

Decreta:

Articolo unico

Ferme restando le altre disposizioni del decreto ministeriale 9 marzo 1994 di cui in premessa, la concreta attuazione dei nuovi orari e dei nuovi programmi di insegnamento nel biennio degli istituti tecnici industriali è differita all'anno scolastico 1995-96.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1994

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1994
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 46

94A3581

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 maggio 1994.

Determinazione della nuova misura del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a partire dal 1994 e del calcolo e delle modalità di versamento dell'acconto per l'anno stesso.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 217, concernente il Regolamento attuativo dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per quanto riguarda la dichiarazione, l'accertamento e la riscossione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha fissato nella misura del 5,6 per cento il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed ha elevato a lire 150 milioni l'importo di cui al comma 14 del medesimo art. 31 ed infine ha stabilito che le predette disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994;

Visto l'art. 8, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale si è stabilito che per l'anno 1994 il versamento in acconto previsto dall'art. 6, comma 3, del citato decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 217, è effettuato tenendo conto delle modificazioni di cui all'art. 8, comma 19;

Considerata la necessità di disciplinare criteri e modalità per l'attuazione delle prescrizioni contenute nel sopracitato art. 8, commi 19 e 20, della legge n. 537 del 1993;

Visti i tre decreti del Ministro delle finanze del 22 aprile e 23 aprile 1993, pubblicati i primi due nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1993, n. 99 e il terzo nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 1993, n. 115; che stabiliscono le modalità di versamento diretto del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuto sui redditi diversi da lavoro dipendente o da pensione, al concessionario della riscossione, oppure mediante delega alle banche e agli uffici postali;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1994, ai sensi dell'art. 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, la misura del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11, dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come da ultimo modificato dall'art. 6, comma11 del decreto-legge 19 settembre 1992 n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è fissata nella misura del 5,6 per cento da calcolare sulla quota dell'imponibile non superiore a lire 40 milioni determinato in relazione al reddito complessivo lordo ai fini dell'IRPEF per l'anno al quale il contributo stesso si riferisce.

A decorrere dalla data indicata al comma 1 l'imponibile complessivo assoggettato a contribuzione è elevato da un massimo di lire 100 milioni a lire 150 milioni, limite oltre il quale non è dovuto il contributo.

Art. 2.

Per l'anno 1994 il versamento in acconto del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale è effettuato tenendo conto delle modificazioni di cui all'art. 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. A tal fine la base imponibile considerata ai fini del calcolo del contributo dovuto per l'anno 1993 viene innalzata dal limite massimo di lire 100 milioni fino a quello di 150 milioni.

Sulla quota dell'imponibile non superiore a lire 40 milioni si applica il contributo nella misura del 5,6 per cento. Sulla quota eccedente il suddetto importo e fino al limite di lire 150 milioni è dovuto il contributo nella misura del 4,60 per cento.

L'acconto è dovuto sull'ammontare del contributo calcolato sull'imponibile fino al limite di lire 150 milioni determinato in relazione al reddito complessivo lordo ai fini dell'IRPEF per l'anno 1993 e con le aliquote di cui al comma precedente.

Il versamento in acconto per l'anno 1994 va effettuato secondo le modalità e i termini previsti per il versamento in acconto dell'IRPEF, di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni.

Il predetto contributo, anche se versato da intestatari di conto fiscale, non può essere annotato sul conto stesso.

Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui ai precedenti articoli, deve essere corrisposto mediante versamento diretto al concessionario della riscossione, oppure mediante delega alle banche e agli uffici postali, secondo le modalità di cui ai tre decreti ministeriali del 22 e 23 aprile 1993 citati in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1994

Il Ministro delle finanze
GALLO

p. *Il Ministro del tesoro*
DE PAOLI

94A3577

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 12 maggio 1994.

Riconoscimento della camera di commercio italiana per l'Olanda, in Amsterdam.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO DEGLI SCAMBI

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1970, n. 518, relativo al riconoscimento, quali camere di commercio italiane all'estero, delle associazioni di operatori economici costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia;

Visti gli articoli 2 e 3 della suddetta legge, relativi alla procedura per la concessione del riconoscimento governativo alle Associazioni sopra indicate quali camere di commercio italiane all'estero;

Considerato che la camera di commercio italiana per l'Olanda, di Amsterdam, ha chiesto, con documentata istanza trasmessa a questo Ministero dalla locale rappresentanza diplomatica con telespresso n. 2825 del 26 ottobre 1993, la concessione del riconoscimento ufficiale da parte del Governo italiano;

Riconosciuto che il suddetto sodalizio e lo statuto che lo regola rispondono a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 518/1970;

Sentito il parere del Ministero degli affari esteri che si è espresso favorevolmente con telex n. 13321 del 5 maggio 1994;

Decreta

la concessione del riconoscimento governativo alla camera di commercio italiana per l'Olanda, con sede ad Amsterdam.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1994

Il direttore generale: SARDI DE LETTO

94A3579

DECRETO 12 maggio 1994.

Riconoscimento della camera di commercio italo-americana, in Miami.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO DEGLI SCAMBI

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1970, n. 518, relativo al riconoscimento, quali camere di commercio italiane all'estero, delle associazioni di operatori economici costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia;

Visti gli articoli 2 e 3 della suddetta legge, relativi alla procedura per la concessione del riconoscimento governativo alle associazioni sopra indicate quali camere di commercio italiane all'estero;

Considerato che la camera di commercio italo-americana, di Miami, ha chiesto, con documentata istanza trasmessa a questo Ministero dalla locale rappresentanza diplomatica con telespresso n. 10789 del 16 dicembre 1993, la concessione del riconoscimento ufficiale da parte del Governo italiano;

Riconosciuto che il suddetto sodalizio e lo statuto che lo regola rispondono a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 518/1970;

Sentito il parere del Ministero degli affari esteri che si è espresso favorevolmente con telex n. 13321 del 5 maggio 1994;

Decreta

la concessione del riconoscimento governativo alla camera di commercio italo-americana, con sede a Miami.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1994

Il direttore generale: SARDI DE LETTO

94A3580

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 maggio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Ri.Be. - Cooperativa rinnovamento Bettolino - Cooperativa edilizia a r.l.», in Cologno Monzese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della relazione del commissario governativo in data 30 ottobre 1993 relativa alla società cooperativa «Co.Ri.Be - Cooperativa rinnovamento Bettolino - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cologno Monzese (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Co.Ri.Be - Cooperativa rinnovamento Bettolino - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cologno Monzese (Milano), costituita per rogito notaio dott. Cesare Gilardi in data 26 marzo 1974, repertorio n. 11531/3046, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Tilatti Nelso, via Cesare Battisti, 18, Usmate (Milano), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A3578

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 10 marzo 1994.

Misure di protezione nei confronti dell'afta epizootica in Italia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria dell'8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la decisione n. 93/687/CEE del 17 dicembre 1993 relativa a misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia;

Ritenuto necessario ed urgente modificare le disposizioni in vigore per conformarsi alla decisione comunitaria emanata;

Ordina:

Art. 1.

1. I bovini, gli ovini, i caprini ed i suini presenti nelle aziende della provincia di Caserta nelle quali vi siano stati, a qualsiasi titolo, successivamente alla data del 1° febbraio 1993 o vi siano tuttora animali della specie bufalina, possono essere spostati solo per essere avviati alla macellazione ed alle seguenti condizioni:

a) l'autorità veterinaria dell'unità sanitaria locale competente per territorio abbia autorizzato l'invio;

b) siano stati correttamente identificati;

c) siano inviati direttamente al macello su mezzi di trasporto piombati subito dopo il carico;

d) siano tenuti e macellati separatamente da altri animali;

e) siano loro asportati al momento della macellazione la testa ed il collo comprese le tonsille, parti che devono essere distrutte sotto il controllo del veterinario ufficiale.

2. È altresì consentito lo spostamento, ai soli fini della immediata macellazione, degli animali della specie bufalina nel rispetto delle condizioni fissate al comma 1.

Art. 2.

1. È consentita la movimentazione degli animali delle specie aftososensibili, con esclusione della specie bufalina, presenti nelle aziende della provincia di Caserta nelle quali non siano stati detenuti dopo la data del 1° febbraio 1993 o non siano tuttora presenti animali della specie bufalina, a condizione che:

a) l'autorità veterinaria dell'unità sanitaria locale competente per territorio abbia autorizzato lo spostamento;

b) gli animali siano stati correttamente identificati;

c) siano inviati su mezzi di trasporto piombati subito dopo il carico.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nel comma 1, qualora nelle aziende di provenienza ci siano animali compresi fra nove e ventiquattro mesi, su questi deve essere stato effettuato un esame sierologico con risultato negativo osservando le seguenti indicazioni:

Animali presenti in azienda	Animali da controllare
fino a 5	tutti
da 5 a 10	5
oltre 10	6

3. L'osservanza della condizione fissata al comma 2, non è richiesta per la movimentazione degli animali della specie suina ne, qualora si tratti di spostamenti al fine della immediata macellazione, per la movimentazione delle altre specie aftososensibili.

Art. 3.

1. Gli animali provenienti da aziende risultate positive all'esame sierologico di cui all'art. 2, comma 2, possono essere inviati solo al macello nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 1.

Art. 4.

1. Ferme restando le prescrizioni relative alle operazioni di alpeggio e transumanza contenute nell'ordinanza ministeriale 2 giugno 1993 e successive modifiche, nonché quelle relative allo spostamento dei suidi contenute nell'ordinanza ministeriale 27 aprile 1983 e quelle contenute nell'ordinanza ministeriale 29 maggio 1992 relative a norme sanitarie per lo spostamento degli animali della specie bovina, integrate dalle ordinanze ministeriali 10 marzo 1993 e 9 agosto 1993, i proprietari o detentori degli animali della specie bovina, suina ed ovicaprina della provincia di Caserta che intendono trasferire a qualunque titolo gli animali al di fuori del territorio dell'unità sanitaria locale di appartenenza, devono avvertire con almeno 48 ore di anticipo il competente servizio veterinario al fine di permettere a quest'ultimo di trasmettere al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale nel cui territorio gli animali sono destinati, a mezzo telefax, copia del modello 4 previsto dal regolamento di polizia veterinaria o telegramma contenente i dati dello stesso modello.

2. Il modello 4 deve riportare una delle seguenti dichiarazioni:

a) «azienda sottoposta a controllo sierologico per la ricerca degli anticorpi contro l'afta epizootica con risultato negativo»;

b) «azienda sottoposta a controllo sierologico per la ricerca degli anticorpi contro l'afta epizootica con risultato positivo»;

c) «azienda non sottoposta a controllo sierologico per la ricerca degli anticorpi contro l'afta epizootica»;

d) «azienda non sottoposta a controllo sierologico per la ricerca degli anticorpi contro l'afta epizootica in quanto non presenti animali di età compresa fra nove e ventiquattro mesi».

3. All'art. 1 comma 1 dell'ordinanza ministeriale 9 agosto 1993 le parole «regione Campania» sono sostituite dalle parole «provincia di Caserta». Invariato il resto.

Art. 5.

1. L'introduzione di animali delle specie aftososensibili nella provincia di Caserta è consentita su autorizzazione del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente quando gli animali siano destinati:

a) ad un unico allevamento a condizione che lo stesso sia risultato negativo al controllo sierologico per gli anticorpi aftosi;

b) al macello;

c) ad una stalla di sosta con le modalità previste all'art. 6.

2. L'invio deve essere notificato all'unità sanitaria locale di destinazione con almeno 48 ore di anticipo.

Art. 6.

1. La regione Campania con proprio provvedimento disciplina nell'ambito del territorio della provincia di Caserta:

a) modalità e luoghi dove i mezzi di trasporto degli animali devono effettuare le operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione;

b) modalità di esercizio delle stalle di sosta.

Art. 7.

1. I certificati sanitari previsti per la spedizione degli animali vivi dall'Italia verso il territorio degli altri Stati membri devono riportare le seguenti dichiarazioni integrative:

a) per bovini - suini - ovini - caprini - «Animali conformi alla decisione della Commissione

n. 93/687/CEE del 17 dicembre 1993 concernente alcune misure di protezione nei confronti dell'afta epizootica in Italia;

b) per gli altri biungulati - «Biungulati vivi conformi alla decisione della Commissione n. 93/687/CEE del 17 dicembre 1993 concernente alcune misure di protezione nei confronti dell'afta epizootica in Italia».

2. Le spedizioni di animali conformi alla presente ordinanza verso gli altri Paesi membri devono essere notificate con almeno 48 ore di anticipo al competente ufficio periferico per gli adempimenti CEE.

Art. 8.

1. Sono abrogate le ordinanze ministeriali 29 marzo 1993, 28 aprile 1993, 4 giugno 1993 e 27 agosto 1993.

2. Restano in vigore sull'intero territorio nazionale le disposizioni relative ai mercati ed alle fiere di bestiame contenute negli articoli 3 e 4 dell'ordinanza ministeriale 6 maggio 1993.

Art. 9.

1. Successivamente al 30 aprile 1994 è vietato cedere sotto qualunque forma o commercializzare prodotti di origine animale provenienti dalle aziende della provincia di Caserta che non hanno effettuato il controllo sierologico di cui all'art. 2, comma 2, della presente ordinanza.

Art. 10.

1. La presente ordinanza sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 30

94A3582

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 17 maggio 1994.

Ammissione al sub-deposito presso la Monte Titoli S.p.a. dei valori mobiliari emessi dalla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona. (Deliberazione n. 8068).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante le disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del citato regolamento di attuazione che attribuisce alla Consob d'intesa con la Banca d'Italia e sentita la Monte Titoli o su proposta della stessa, la potestà di ammettere al sub-deposito presso la Monte Titoli valori mobiliari non quotati, diversi da quelli di cui al comma 1 dello stesso articolo, di larga diffusione;

Vista la lettera del 15 aprile 1994 con la quale la Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona ha richiesto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato regolamento di attuazione, l'ammissione al sub-deposito presso la Monte Titoli dei propri titoli;

Vista la documentazione prodotta a corredo della suddetta istanza indirizzata a codesta Commissione ed alla Banca d'Italia;

Vista la lettera del 5 maggio 1994, con la quale la Monte Titoli S.p.a., ai sensi dell'art. 1, comma 2, ha espresso il proprio assenso all'ammissione al sub-deposito presso la Monte Titoli dei titoli emessi dalla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona;

Vista la nota n. 00131295 del 9 maggio 1994, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato la propria intesa sull'ammissione al sub-deposito presso la Monte Titoli dei titoli emessi dalla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona;

Delibera:

I valori mobiliari emessi dalla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona sono ammessi al sub-deposito presso la Monte Titoli S.p.a.

La presente delibera verrà comunicata alla Monte Titoli S.p.a. ed alla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona.

La presente delibera sarà, altresì, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 17 maggio 1994

Il presidente: BERLANDA

94A3583

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla «Lega nazionale per la difesa del cane» in Milano, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 6 maggio 1994, la «Lega nazionale per la difesa del cane», con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dal sig. Pieralberto De Giuli con testamento olografo pubblicato il 28 maggio 1991 con verbale n. 67147 di repertorio del dott. Emilio Cherchi, notaio in Vercelli, consistente in una quota del saldo risultante sul c/c presso il Credito italiano e dell'importo totale dei titoli depositati in custodia.

94A3586

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 28 marzo 1994 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Giannina Belli con testamento pubblico a rogito dott. Sergio Cacchi, notaio in Ferrara, numero di repertorio 24524 e consistente nell'importo di L. 12.000.000, da versarsi in rate mensili di L. 200.000.

94A3588

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dal sig. Marengoni Luigi con testamento olografo pubblicato per atto dott. Angelo Squintani, notaio in Lodi, numero di repertorio 82774/7587, consistente nella somma di L. 70.000.000 in titoli di Stato da impiegare per l'acquisto di un'autoambulanza che riporti in modo visibile la dicitura «Dono del sig. Marengoni Luigi».

94A3589

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Maria Wilma e Bianca Querci», in Genova, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una eredità.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1994, è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione «Maria Wilma e Bianca Querci», con sede in Genova ed approvato il relativo statuto composto di 17 articoli, debitamente vistato, e contestualmente è stata autorizzata la stessa fondazione ad accettare l'eredità disposta dal sig. Mario Querci con testamento pubblico per atto dott. Giuseppe Torrente notaio in Genova, numero di repertorio 31776.

94A3590

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi, in Roma ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 11 aprile 1994, l'Unione italiana ciechi, con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare dalla Immobiliare Osmannoro - S.p.a., con sede in Siena, via Sallustio Bandini n. 35, porzione di un fabbricato sito in Siena, via della Stufa Secca n. 19, meglio descritto nella perizia di stima, asseverata da giuramento, redatta dall'ing. Vincenzo Santoro in data 6 ottobre 1992, per il prezzo di L. 245.000.000 ritenuto congruo dal competente Ufficio tecnico erariale.

94A3610

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.20455.XV.J(379) del 10 marzo 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Bomba Ariane» altrimenti detto «Baria» che la società BPD Difesa e spazio - S.p.a. intende o importare dalla società Regulus, con sede e stabilimento nella Guyana Francese o produrre nel proprio stabilimento di Colleferro, è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella prima categoria, gruppo B, dell'allegato *A* del regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20303.XV.J(364) del 30 marzo 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Tracciatore carico per cal. 25 mm» conforme al disegno WK/200871, che la Società BPD Difesa e spazio - S.p.a. intende importare dalla società Oerlikon (Svizzera), e, successivamente produrre presso il proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20132.XV.J(400) del 30 marzo 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Infiammatore elettrico mod. PB6», conforme al disegno n. 4.1640.30.001, che la Società S.E.I. - S.p.a. intende importare dalla società Giat Industries (Francia), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

94A3611

Riconoscimento e classificazione di alcuni esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.901.XV.J(468) del 19 aprile 1994 l'esplosivo denominato: «Cava extra - Van» che la ditta Vano sud S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento di S. Vittore del Lazio (Frosinone), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, impiegabile in lavori a cielo aperto ed in gallerie non grisutose.

Con decreto ministeriale n. 559/C.903.XV.J(470) del 19 aprile 1994 l'esplosivo denominato: «Cava 1 - Van» che la ditta Vano sud S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento di S. Vittore del Lazio (Frosinone), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, impiegabile in lavori a cielo aperto, ivi compresi quelli per ricerche geofisiche e per l'agricoltura.

94A3612

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª pubblicazione) Elenco n. 7

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 Mod. 241 D.P. — Data: 3 settembre 1993. — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Direzione provinciale del Tesoro di Napoli. — Intestazione: Amabile Filomena, nata a Napoli il 23 marzo 1968. — Titoli del debito pubblico. al portatore 1. — Capitale: L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

94A3057

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Determinazione del compenso spettante al presidente dell'Ente poste italiane

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 27 aprile 1994, di concerto con il Ministro del tesoro, è stato determinato in lire 300 milioni il compenso annuo complessivo lordo spettante al presidente dell'Ente poste italiane.

94A3585

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 il dott. Davide Marandola, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «A V.R. - Agenzia video reporter - Società cooperativa a r l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 23 settembre 1988 in sostituzione del dott. Antonielli Eliseo, revocato.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1994 l'avv Carlo Martuccelli è stato nominato unico commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Riserva verde - Soc. coop. a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale del 7 maggio 1987 in sostituzione dei signori: dott Raffaele Ferrara, dott. Giuseppe Miccio e dott. Giuseppe Iannone.

94A3591

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine A. Sibilia e Figlio, con sede in Castelletto Ticino (Novara), e unità di Castelletto Ticino (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali per 10 unità del reparto assemblaggio pale caricatrici, da 40 a 20 ore medie settimanali per 4 unità su un organico complessivo di 42 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New International Media, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 37 ore a: 27 ore medie settimanali nei confronti di 4 unità a fronte di un organico complssivo pari a 17 unità, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New International Media, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 36 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 8 unità a fronte di un organico complessivo pari a 17 unità, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla New International Media, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 37 ore a: 27 ore medie settimanali nei confronti di 4 unità a fronte di un organico complessivo pari a 17 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New International Media, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 36 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 8 unità a fronte di un organico complessivo pari a 17 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fancy, con sede in Ornago (Milano) e unità di Ornago (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 30 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 45 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fancy, con sede in Ornago (Milano) e unità di Ornago (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 30 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 45 unità, per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beca, con sede in Budrio (Bologna) e unità di Budrio (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 36 ore e fino ad una riduzione a 20 ore medie settimanali nei confronti di 169 lavoratori su un organico di 377 unità. La riduzione oraria sarà articolata con modalità differenti per i singoli dipendenti e comunque secondo quanto riportato negli allegati accordi ed elenchi che sono parti integranti del presente provvedimento, per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beca, con sede in Budrio (Bologna) e unità di Budrio (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 36 ore e fino ad una riduzione a 20 ore medie settimanali nei confronti di 169 lavoratori su un organico di 377 unità. La riduzione oraria sarà articolata con modalità differenti per i singoli dipendenti e comunque secondo quanto riportato negli allegati accordi ed elenchi che sono parti integranti del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.S., con sede in Cuneo e unità di Bra (Cuneo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 novembre 1993 al 22 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988. n. 160.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Genovese pneumatici, con sede in Busalla (Genova) e unità di Busalla (Genova), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 ottobre 1993 al 14 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Car agricola, con sede in Busana (Reggio Emilia) e unità di Busana (Reggio Emilia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° ottobre 1993 al 31 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Mapl, con sede in Ferrara e unità di Castello d'Argile (Bologna) e Ferrara, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 novembre 1993 all'11 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c a r.l. Marinalco - Marinati alimentari conservati, con sede in Porto Garibaldi, fraz Comacchio (Ferrara) e unità di Porto Garibaldi (Ferrara), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° ottobre 1993 al 31 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lombardini fabbrica italiana motori, con sede in Reggio Emilia e unità di Rieti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a s. Officina meccanica subalpina di Malandrone & C , con sede in Murello (Cuneo) e stabilimento in Murello (Cuneo), per il periodo dal 21 gennaio 1994 al 20 luglio 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r l. Cooperativa 19 luglio, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dawn, con sede in Torino e unità di Vinovo (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 giugno 1993 al 2 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cormer, con sede in S. Giorgio Jonico (Taranto) e stabilimento in S Giorgio Jonico (Taranto), per il periodo dal 21 ottobre 1993 al 20 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indi, con sede in Gravellona Toce (Novara) e stabilimento in Gravellona Toce (Novara), per il periodo dal 15 gennaio 1994 al 14 luglio 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elki, con sede in Torino e stabilimento in Beinasco (Torino), per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 luglio 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n 160

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Elbis elettrocostruzioni, con sede in Ponderano (Vercelli) e unità di Ponderano (Vercelli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 maggio 1993 al 3 novembre 1993

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 13505

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 4 novembre 1993 al 3 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Elettrochimica Canavese, con sede in Borgofranco d'Ivrea (Torino) e unità di Borgofranco d'Ivrea (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 ottobre 1993 al 26 ottobre 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 febbraio 1994, n. 14304.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio calzificio torinese, con sede in Torino, filiale di Carpi (Modena) e Torino, per il periodo dal 15 gennaio 1994 al 14 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n 160.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l. S.I C.I. - Società industria conserviera ittica, con sede in Notaresco (Teramo) e unità di Notaresco (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 50 operai su un organico complessivo di 66 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Eurocompany, con sede in Catignano (Pescara) e unità di Catignano (Pescara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 41 lavoratori dipendenti su un organico complessivo di 45 unità, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Eurocompany, con sede in Catignano (Pescara) e unità di Catignano (Pescara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 41 lavoratori dipendenti su un organico complessivo di 45 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 17 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni A & B, con sede in Lanciano (Chieti) e unità di Lanciano (Chieti), per i quali e stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 22 unità costituenti l'intero organico aziendale, secondo le modalità indicate nell'allegato verbale di accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l. Confezioni A & B, con sede in Lanciano (Chieti) e unità di Lanciano (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a - 20 ore medie settimanali nei confronti di 22 unità costituenti l'intero organico aziendale, secondo le modalità indicate nell'allegato verbale di accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.G.T. - Compagnia generale trattori, con sede in Vercelli, unità site in: Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, per il periodo dal 15 settembre 1993 al 14 marzo 1994

Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1993 con decorrenza 15 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 marzo 1994;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Milano, unità nelle province di: Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 gennaio 1994;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Siette, con sede in Milano, unità site in: Campania, Sardegna, Basilicata, Puglia, Toscana, Abruzzo, Marche, Umbria, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 gennaio 1994;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Siette, con sede in Milano, unità site in: Campania, Sardegna, Basilicata, Puglia, Toscana, Abruzzo, Marche, Umbria, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SO.FO.ME., con sede in Napoli, unità di Caserta, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 gennaio 1995.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hoonved, con sede in Venegono Superiore (Varese) e unità di Venegono Superiore (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie settimanali nei confronti di 33 lavoratori e da 20 a 10 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori part-time a fronte di un organico complessivo pari a 65 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hoonved, con sede in Venegono Superiore (Varese) e unità di Venegono Superiore (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore medie settimanali nei confronti di 33 lavoratori e da 20 a 10 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori part-time a fronte di un organico complessivo pari a 65 unità, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grande distribuzione avanzata G.DI.A., con sede in S. Bovio di Peschiera Borromeo (Milano) e unità di Casaletto (Cremona) e San Bovio di Peschiera Borromeo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 33,45 ore medie settimanali per 716 unità; a 33,45 ore medie settimanali per 94 unità part-time (part-time verticale annuo con 32 settimane lavorative su 52) e da 24 a 20,15 ore medie settimanali per 94 unità part-time, da 20 a 17 ore medie settimanali per 38 unità part-time, da 25 a 21 ore medie settimanali per 2 unità part-time. Organico complessivo 1077 secondo le modalità del verbale allegato al decreto ministeriale del 23 febbraio 1994, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Duplomatic, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Legnano (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26,66 ore medie settimanali nei confronti di 9 unità, a 24 ore medie settimanali nei confronti di 3 unità, a 22 ore medie settimanali nei confronti di 3 unità, a 20 ore medie settimanali nei confronti di 20 unità, a 16 ore medie settimanali nei confronti di 3 unità, a 15 ore medie settimanali nei confronti di 10 unità, e da 37,5 a 18,75 ore medie settimanali per 2 unità. Tutte a fronte di un organico pari a 165 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Duplomatic, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Legnano (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26,66 ore medie settimanali nei confronti di 9 unità, a 24 ore medie settimanali nei confronti di 3 unità, a 22 ore medie settimanali nei confronti di 3 unità, a 20 ore medie settimanali nei confronti di 20 unità, a 16 ore medie settimanali nei confronti di 3 unità, a 15 ore medie settimanali nei confronti di 10 unità, e da 37,5 a 18,75 ore medie settimanali per 2 unità. Tutte a fronte di un organico pari a 165 lavoratori, per il periodo dal 6 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Turisanda, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 101 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 120 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Turisanda, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 101 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 120 unità, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I T.T. Flygt, con sede in Cusago (Milano) e unità di Cusago (Milano), e unità nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 35 ore medie settimanali nei confronti di 170 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 216 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Cartiere Paolo Pigna, con sede in Alzano Lombardo (Bergamo) e unità di Alzano Lombardo (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 40 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 595 unità, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.A.P. Medicali articoli parafarmaceutici, con sede in Como e unità di Casnate (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 248 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 281 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Confezioni del Nord, con sede in Torrebelvicino (Vicenza) e unità di Torrebelvicino (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore medie settimanali nei confronti di 30 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 71 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 28 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zetronic, con sede in Padova e unità di Padova, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 141 unità, a 32 ore medie settimanali nei confronti di 20 unità, per 11 lavoratori part-time l'orario sarà ridotto da 24 ore settimanali a settimane alterne e avvicendate, tutto secondo le modalità previste dall'allegato verbale d'accordo, che è parte integrante del presente decreto e a fronte di un organico pari a 175 unità, per il periodo dal 20 marzo 1994 al 2 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. U.F.I. Universal Filter italiana, con sede in Nogarole Rocca (Verona) e unità di Nogarole Rocca (Verona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 135 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 137 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing Giovanni Rodio & C. Impresa costruzioni speciali, con sede in Casalmaiocco (Milano), cantieri nazionali, magazzino di Bari, uffici di Bari, Catania, Roma, Ancona, uffici di Feltre (Belluno), unità di Casalmaiocco (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a. una riduzione media settimanale attuata differentemente nelle varie unità nei confronti di complessivi 536 lavoratori a fronte di un organico di 960 lavoratori e secondo le modalità riportate nel verbale di accordo allegato al precedente decreto del 13 dicembre 1993, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Mima, con sede in Fossò (Venezia) e unità di Fossò (Venezia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali e secondo le modalità riportate nel verbale di accordo allegato al precedente decreto del 18 gennaio 1994 nei confronti di 20 lavoratori su 56 in organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavirivest, con sede in Bagnoli di Sopra (Padova) e unità di Bagnoli di Sopra (Padova) e Umbertide (Perugia), per il periodo dal 29 settembre 1993 al 29 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.E.P., con sede in Montepulciano Stazione (Siena) e unità di Montepulciano Stazione (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a. un orario ridotto del 40% per 10 dipendenti, del 60% per 6 dipendenti e dell'80% per un dipendente su un organico di 18 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Oromare, con sede in Notaresco (Teramo) e unità di Notaresco (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori su un organico complessivo di 21 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Oromare, con sede in Notaresco (Teramo) e unità di Notaresco (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori su un organico complessivo di 21 unità, per il periodo dal 29 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aedilia, con sede in Magliano dei Marsi (L'Aquila) e unità di Pescina, fraz. Venere (L'Aquila), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 8 impiegati su un organico complessivo di 30 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.C.I. Società Industria Conserviera Ittica, con sede in Notaresco (Teramo) e unità di Notaresco (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 50 operai su un organico complessivo di 66 unità, per il periodo dall'8 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autostir, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unità di Sansepolcro (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore medie settimanali per 203 lavoratori di cui 15 part-time (per questi ultimi si applicherà in proporzione la stessa riduzione oraria pari al 40% dell'orario effettivamente svolto) su un organico di 207 unità e con le modalità specificate nel prospetto allegato facente parte integrante dell'accordo citato, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autostir, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unità di Sansepolcro (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore medie settimanali per 203 lavoratori di cui 15 part-time (per questi ultimi si applicherà in proporzione la stessa riduzione oraria pari al 40% dell'orario effettivamente svolto) su un organico di 207 unità e con le modalità specificate nel prospetto allegato facente parte integrante dell'accordo citato, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Atelier, con sede in Altopascio (Lucca) e unità di Altopascio (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 16 ore medie settimanali nel periodo 1° aprile 1993-15 maggio 1993; a 28 ore medie settimanali nel periodo dal 17 maggio 1993 al 18 giugno 1993 e a 32 ore medie settimanali per il rimanente periodo a favore dei lavoratori dipendenti indicati nell'allegato e con esclusione dei lavoratori soci, per il periodo dal 27 aprile 1993 al 29 agosto 1993.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.V.A. Levorato, con sede in Sarmeola di Rubano (Padova) e unità di Sarmeola di Rubano (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 34 ore medie settimanali per il periodo 1° febbraio 1993-13 aprile 1993 e 28 ore settimanali, per il periodo 14 aprile 1993-31 dicembre 1993, nei confronti di 302 unità delle 306 che rappresentano l'intero organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cartiera di Arbatax, con sede in Cagliari e unità di Tortolì (Nuoro), per il periodo dal 7 dicembre 1993 al 12 maggio 1994.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché, all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Maratea, con sede in Maratea (Potenza) e unità di Maratea (Potenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per 116 lavoratori (di cui un impiegato) 30 ore settimanali per un lavoratore (addetto ai generatori di vapore) e a 25 ore settimanali per un impiegato e un operaio (con mansioni di guardiano), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Martinelli, con sede in Campo Tizzoro (Pistoia) e unità di Campo Tizzoro (Pistoia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali ripartite su quattro giorni lavorativi a settimana per l'intero organico di 16 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telemarsicabruzzo, con sede in Cappelle di Scurcola Marsicana (L'Aquila) e unità di Cappelle di Scurcola Marsicana (L'Aquila), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 14 lavoratori su un organico complessivo di 15 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecno Arredo, con sede in Chiusi Scalo (Siena) e unità di Chiusi Scalo (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali con una riduzione pari al 25% per l'intero organico di 17 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura S. Stefano, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unità di Anghiari (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 o 25 ore medie settimanali secondo le modalità specificate nell'unito prospetto facente parte dell'accordo sindacale, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l. Maxim, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unità di Città di Castello (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a· massimo 24 ore lavorative medie settimanali per i lavoratori a full-time e 16 ore lavorative medie settimanali per i dipendenti a part-time, come indicato nell'accordo sindacale che è parte integrante del presente decreto, su 194 unità in organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta l'estensione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Avis Autonoleggio, con sede in Roma, uffici, stazioni, filiali nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a mediamente 35 ore settimanali su base bimestrale per le unità lavorative di seguito specificate

n 11 lavoratori assunti ex lege 482/68;

n 3 lavoratori il cui contratto di formazione lavoro è stato convertito a tempo indeterminato a partire dal 21 aprile 1993,

n 9 lavoratori con contratti di formazione lavoro i cui rapporti di lavoro saranno trasformati a tempo indeterminato alle loro naturali scadenze, per il periodo dal 21 aprile 1993 al 31 marzo 1994

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l Manifattura di S Giustino, con sede in S Giustino (Perugia) e unità di S Giustino (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 24 ore lavorative medie settimanali come specificato nell'accordo sindacale allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, per 97 unità su 99 in organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Hunter Douglas Italia, con sede in Gorgonzola (Milano) e unità di Gorgonzola (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a. 35 ore medie settimanali nei confronti di 5 lavoratori, a 30 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori ed a 20 ore medie settimanali nei confronti di 7 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 26 unità, per il periodo dall'8 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Hunter Douglas Italia, con sede in Gorgonzola (Milano) e unità di Gorgonzola (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore medie settimanali nei confronti di 5 lavoratori, a 30 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori ed a 20 ore medie settimanali nei confronti di 7 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 26 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n c Darimec di Dagnoni Mario & C , con sede in Segrate (Milano) e unità di Segrate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 25 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 10 aprile 1994

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S n c. Darimec di Dagnoni Mario & C , con sede in Segrate (Milano) e unità di Segrate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 25 unità, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Susta, con sede in Cavenago Brianza (Milano) e unità di Cavenago Brianza (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore medie settimanali nei confronti di 27 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 52 unità, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Susta, con sede in Cavenago Brianza (Milano) e unità di Cavenago Brianza (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 25 ore medie settimanali nei confronti di 27 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 52 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a s Immobiliare Unione, con sede in Legnano (Milano) e unità di Legnano (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 23 lavoratori costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Immobiliare Unione, con sede in Legnano (Milano) e unità di Legnano (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a· 20 ore medie settimanali nei confronti di 23 lavoratori costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cisi Aid, con sede in Milano e unità di Milano, Bologna e Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore medie settimanali nei confronti di 30 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 40 unità, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cisi Aid, con sede in Milano e unità di Milano, Bologna e Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore medie settimanali nei confronti di 30 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 40 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acciaierie e Ferriere di Piombino, con sede in Piombino (Livorno) e unità di Piombino (Livorno), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31,6 oppure 28 ore medie settimanali, effettuando nella prima ipotesi un giorno di lavoro in meno a settimana più uno in meno nel corso del semestre; nella seconda ipotesi uno e due giorni in meno a settimane alterne per n. 154 unità su un organico di 3079 addetti, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acciaierie e Ferriere di Piombino, con sede in Piombino (Livorno) e unità di Piombino (Livorno), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31,6 ore medie settimanali lavorando per quattro giorni a settimana con orario pieno e recuperando i decimali con un ulteriore riduzione di un giornata nell'arco di sei mesi per 183 unità su un organico di 3079 addetti, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3 M Italia, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e unità in S. Marco Evangelista (Caserta), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 9 dicembre 1993 all'8 dicembre 1994.

94A3564

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione al Nobile collegio Caccia di Novara ad accettare un lascito

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1994 il Nobile collegio Caccia di Novara è stato autorizzato ad accettare il lascito di lire 13 milioni disposto dalla sig.ra Maria Canalini vedova Boccardi per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi a «Guido Canalini».

94A3587

Autorizzazione all'istituto «G. Toniolo di studi superiori» ad accettare alcune eredità

Con decreto ministeriale 1° marzo 1994 l'istituto «G. Toniolo di studi superiori» è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore dal prof. Gustavo Bontadini.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1994 l'Istituto «G. Toniolo di studi superiori» è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla sig.ra Maria Francesca Mangiamarchi ved. Pastori, consistente nella sua quota di proprietà di un appartamento sito in Milano nella via Massimo Gorki n. 2.

94A3614

REGIONE SICILIA

Autorizzazione all'imbottigliamento e alla commercializzazione dell'acqua minerale «Acquarossa»

Con D.A. n. 10337 del 29 marzo 1994 l'assessore alla sanità ha autorizzato la società Acquarossa S.p.a., con sede in Saponara (Messina), via Roma n. 5, all'imbottigliamento ed alla commercializzazione, nei diversi tipi e formati, dell'acqua minerale «Acquarossa» ottenuta dalla miscelazione in parti uguali delle acque provenienti dalla sorgente «Acquarossa» e dal pozzo «Raffo».

94A3594

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Sorgente Panna»

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 2671 del 28 marzo 1994 esecutiva ai sensi di legge, la Panna S.p.a., con sede in Firenze, Lungarno A. Vespucci n. 68, e stabilimento di produzione nel comune di Scarperia, località Panna, provincia di Firenze, codice fiscale 00465850485, è stata autorizzata a confezionare e vendere per uso di bevanda l'acqua minerale naturale «Sorgente Panna» miscelata con l'acqua minerale proveniente dalla sorgente denominata «Pozzo 12».

La miscela delle predette acque deve rispettare la seguente composizione:

Sorgente Ciliegiolo o 17	10,35%
Sorgente Prataprugnoli	27,95%
Sorgente Cannucceto	17,58%
Sorgente Aiuccia Montolino	6,46%
Sorgente A 3	5,04%
Pozzo Paldibecco o 1	12,94%
Pozzo 12	19,40%

in modo tale che la composizione chimica della miscela stessa risulti essere quella riscontrata dalle analisi chimiche e chimico fisiche effettuate dal S.M.P. della unità sanitaria locale n. 10/A di Firenze in data 27 ottobre 1993.

La società Panna è stata autorizzata a sospendere l'utilizzazione delle seguenti Sorgenti o Pozzi: «5 (A-5)», «6 (A-6)», «50 (E)», «51 (F)», «B2», «G1», «H», «I» e Pozzi «2» e «6» per i quali potrà essere ripresa l'utilizzazione a seguito di domanda della società, ed esito favorevole delle analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche eseguite sui campioni prelevati alle sorgenti o pozzi suddetti.

94A3595

REGIONE VENETO

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con provvedimento n. 1630 del 19 aprile 1994, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la ditta S.p.a. Acqua minerale S. Benedetto, con sede in viale Kennedy n 65, comune di Scorzè (Venezia), codice fiscale 00593710247, all'imbottigliamento ed alla vendita delle acque minerali naturali, denominate «Fonte di S. Benedetto» e «Fonte Guizza» — nei tipi naturale e addizionata di anidride carbonica — in contenitori di P.E.T (Polietilenetereftalato) utilizzando il materiale Starlinght prodotto dalla Aussapol S p.a.

Con provvedimento n. 1631 del 19 aprile 1994, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la Terme di Recoaro S.p.a., con sede in via Roma, 86, comune di Recoaro Terme (Vicenza), codice fiscale n. 00153270244, alla vendita dell'acqua minerale naturale, denominata «Lora di Recoaro», nei tipi «naturale» e «addizionata di anidride carbonica» Imbottigliata in contenitori — della capacità di 500 ml, 1000 ml, 1500 ml e 2000 ml — ottenuti con resine di P.E.T. «Caripark P» prodotta dalla Shell Italia S.p.a e «Kodapak PET 9921W» prodotta della Eastman Chemical A.G.

Con provvedimento n. 1633 del 19 aprile 1994, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di prorogare, per la durata di dodici mesi, a decorrere dal 27 aprile 1994, l'autorizzazione provvisoria ad utilizzare il polipropilene per la vendita delle acque minerali naturali, denominate «Dolomiti» e «Acqua Chiara», imbottigliate nello stabilimento di Valli del Pasubio (Vicenza) e rilasciata alla Norda S.p.a con decreto della giunta regionale n. 869 del 9 marzo 1993.

94A3619

Autorizzazione alla ditta Eredi Squarcina S.n.c. di Isabella e Laura Squarcina, in Abano Terme, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale in Montegrotto Terme.

Con provvedimento n. 1789 del 19 aprile 1994, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale alla ditta Eredi Squarcina S.n c. di Isabella e Laura Squarcina, con sede in Abano Terme (Padova), viale delle Terme n 87, partita IVA 00339590283, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Bellavista», sito in Comune di Montegrotto Terme, per cure di: fanghi, bagni, massaggi subacquei e speciali, estetica, inalazioni, aerosol, grotta e piscine termali coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Buono Aurelio;

94A3620

UNIONE NAZIONALE PER L'INCREMENTO DELLE RAZZE EQUINE

Avviso relativo all'approvazione del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241

Nell'albo dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine è pubblicato il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n 241, predisposto con delibere commissariali n. 160 del 1° dicembre 1993 e n. 365 del 31 marzo 1994 ed approvato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con nota prot. n. 128620 del 21 aprile 1994.

94A3593

UNIVERSITÀ DI UDINE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Udine è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di lettere e filosofia

sociologia dell'arte (un posto).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/93, la facoltà potrà procedere alla chiamata solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A3599

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Udine è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia

estetica (un posto).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/93, la facoltà potrà procedere alla chiamata solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A3600

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si

comunica che presso la facoltà di ingegneria si questa Università sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

costruzioni idrauliche;

fluidodinamica numerica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3598

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da ricoprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, art 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università «La Sapienza» di Roma, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. A01 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366

94A3621

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università «La Sapienza» di Roma 11 maggio 1992 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 20 luglio 1992)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, a pag 20 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al punto K), riportato nella seconda colonna, dove è scritto: «... filologia *rumena*, ...», si legga «... filologia *romanza*, . »

94A3596

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Caduti sul Lavoro 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R & G BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R L
Via Tritone 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA AR di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S R L
Via Mapelli 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maquedà, 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
OANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R L
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.) Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L.	**357.000**
- semestrale	L.	**195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L.	**65.500**
- semestrale	L.	**46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	**200.000**
- semestrale	L.	**109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L.	**65.000**
- semestrale	L.	**45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L.	**199.500**
- semestrale	L.	**108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L.	**687.000**
- semestrale	L.	**379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189